

5376
21 DIC. 2021
ALLEGATO ALL'ATTO N.
REGISTRATO a UDINE il ...
SERIE 3 - PRIVATI N.A.-

provinciale di Udine
Agenzia del Terzo Settore

ASSOCIAZIONE CULTURALE TERZO SETTORE
costituzione - sede - scopi - obiettivi

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Silvia Rapetti

Art. 1. E' costituita un'associazione culturale denominata "ASSOCIAZIONE CULTURALE FURCLAP APS" con sede a Udine in via Francesco Di Manzano, 12

E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dal presente Statuto, è ente senza personalità giuridica con un numero minimo di voci pari a 7.

Art. 2. L'associazione conferma l'assenza di scopo di lucro. Ha finalità di attività di interesse generale (Art. 5 del D. Lgs. 117/2017) civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Agisce con l'apporto prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati nello svolgimento delle attività in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. Le attività di interesse generale sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accoda e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- Specificamente le attività e scopi sono: Promuovere artisti, gruppi ed eventi artistici, locali e non, con l'intento di fare un'efficace e veritiera informazione culturale; Divulgare anche in via mediatica le attività che l'Associazione mette in atto con particolare riguardo alla promozione dei gruppi musicali e teatrali allo scopo di ottenere committenze da enti pubblici e privati; Collaborare con associazioni enti, istituzioni pubbliche e private allo scopo di migliorare le proposte culturali nella nostra regione ed anche al di fuori della stessa; Operare per una riconosciuta qualificazione dei gruppi ed artisti in genere che da anni, con impegno costante di ricerca, contribuiscono alla divulgazione della Cultura Friulana; Promuovere l'insegnamento di tutte le forme di spettacolo legate alle tradizioni locali ed in particolare la musica tradizionale; Divulgare le produzioni artistiche nel campo della musica, del teatro e dell'arte in genere e soprattutto le innovazioni, le idee e le sperimentazioni messe in atto da soggetti giovani; Operare in favore di ogni attività laboratoriale, atta a fornire una adeguata formazione storico, culturale, antropologica e capace di veicolare i prodotti culturali attraverso una organizzata rete di collaborazioni tra entità associative sul territorio italiano e all'estero; Implementare le conoscenze relative alle esperienze produttive artigianali strettamente collegate alle tradizioni culturali della nostra regione. Finalizzare tali approfondimenti alla predisposizione di strumenti atti a mantenere efficaci, anche dal punto di vista economico, attività ritenute obsolete; Prevedere percorsi operativi attraverso la formazione, gli approfondimenti tecnologici e l'interazione di giovani operatori con soggetti anziani portatori di preziosi saperi, al fine di mantenere in vita e adeguare ai contesti attuali, mestieri ed attività potenzialmente produttive. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può aderire ad organismi, istituzioni ed associazioni territoriali, nazionali ed estere, impegnandosi a rispettare gli Statuti ed i Regolamenti negli stessi vigenti e legalmente deliberati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Art. 3. L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare: La gestione delle pratiche relative alle contribuzioni previdenziali e all'acquisizione dell'agibilità finalizzate alla possibilità di esplicare la passione artistica nelle varie forme della comunicazione (musica, teatro, animazione, audio, video ecc.) e di altre forme artistiche senza limitazione alcuna; La salvaguardia della Cultura Friulana attraverso la ricerca sul campo, l'archiviazione delle tradizioni orali popolari e l'esplicazione di tutte le forme artistiche della

comunicazione quali: musica, teatro, animazione, pittura e quant'altro possa creare momenti di aggregazione artistica e culturale; La produzione in proprio di tutte le progetti artistici di cui sopra o delegate nella rappresentazione ad altri gruppi artistici o artisti individuali; L'organizzazione di rassegne, rappresentazioni teatrali, concerti, convegni, conferenze, l'edizione di materiale letterario, audio e video (libri, atti congressuali, cassette, dischi, compact disc, video-clips ecc.) e quant'altro rientra nelle possibilità tecnologiche per la divulgazione del patrimonio culturale comune. L'organizzazione di laboratori teorico pratici per la formazione artistica, culturale ed artigianale per giovani

Art. 4. L'Associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. I Soci si suddividono in: Soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione. Hanno carattere permanente e diritto di voto. Soci ordinari: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo. Hanno carattere permanente e diritto di voto. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili, neanche a causa di morte e non sono soggette a rivalutazione. L'associazione culturale si avvale, in modo prevalente, di giovani nel perseguimento degli obiettivi e scopi statuari

Art. 5. L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio direttivo. I Soci minorenni dovranno essere rappresentati da chi ne esercita la patria potestà.

L'associazione prevede l'ammissione come soci di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro (Persone fisiche; altri ETS o no profit).

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso, il loro numero non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6. A tutti i Soci è garantita l'assenza di limitazioni e discriminazioni nello svolgimento, nell'accesso e la partecipazione dell'attività sociale. I Soci sono tuttavia tenuti a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. E' espressamente esclusa una partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 7. Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione.

Art. 8. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da: - beni, immobili e mobili; - contributi; - donazioni e lasciti; - attività marginali di carattere commerciale e produttivo; - ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo. Il rendiconto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile dell'anno successivo al quale fa riferimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato avente diritto di voto.

Art. 10. Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente; il Segretario; l'Assemblea:

- _nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - _nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - _approva il bilancio;
 - _delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - _delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - _delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - _approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - _delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Ciò significa che devono essere convocati i 3/4 dei soci iscritti nel libro soci.

Art. 11. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è

presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'Assemblea può tenersi anche in località diverse ma con mezzi tecnologici tali che consentano ai partecipanti garantirne la presenza, di interagire tra di loro e poterne assicurare la piena e legale partecipazione ai lavori. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea e con l'invio dello stesso a mezzo lettera semplice e/o fax e/o a mezzo di idonei strumenti informatici quali e-mail e/o sms. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale

Art. 12. – L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio direttivo; approva il bilancio consuntivo; approva i regolamenti interni; approva gli incarichi occasionali a terzi e/o soci; suggerisce ed indica i progetti da perseguire. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente che viene affiancato dal Segretario, i quali dovranno sottoscrivere il verbale della seduta.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri soci. Il Consiglio direttivo elegge nel suo ambito il Presidente ed il Segretario. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri in caso di previsione del numero minimo, negli altri casi a maggioranza degli eletti. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica quattro anni.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea dei Soci. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da: - il Presidente; - da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; - richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci. Il Consiglio direttivo può tenersi anche in località diverse ma con mezzi tecnologici tali che consentano ai partecipanti garantirne la presenza, di interagire tra di loro e poterne assicurare la piena e legale partecipazione ai lavori. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea dei soci; formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione; redigere il rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; approvare il rendiconto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci; conferire incarichi occasionali a terzi e/o soci di particolare interesse culturale, artistico, amministrativo nell'interesse dell'Associazione. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica quattro anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza all'interno del suo ambito. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Art. 16. Il Segretario è un membro del Consiglio direttivo e dura in carica quattro anni. Il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e ne redige il verbale. In caso di suo impedimento le funzioni di Segretario possono essere delegate ad un membro del Consiglio direttivo, su approvazione unanime dei presenti alla riunione. Il Segretario partecipa altresì alle adunanze dell'Assemblea e ne redige il verbale. In caso di suo impedimento le funzioni di Segretario possono essere delegate ad un membro del Consiglio direttivo, ad un socio o ad un terzo, su approvazione unanime dei presenti alla riunione.

Art. 17. - Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dal comma successivo. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in Udine, ed il Collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale. L'associazione dovrà predisporre, per i volontari che svolgono attività in forma non occasionale, un registro dei volontari

Art. 18. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Si stabilisce altresì che il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti di terzo settore nei termini previsti dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17

La redazione del bilancio è assegnata al Consiglio Direttivo. I Soci possono, in qualunque momento, esaminare i bilanci, i libri sociali e qualunque altro documento amministrativo. I documenti sono conservati nella sede dell'Associazione.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

Art. 19. – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai membri del Consiglio direttivo spetta il rimborso delle spese regolarmente documentate. I soci che esplicano l'arte, in tutte le sue forme conosciute, su commissione, non percepiscono compenso alcuno né in denaro né in natura. L'Associazione provvede a gestire le pratiche amministrative e contributive per conto dei soci sostenitori e artisti, emettendo nel confronto dei terzi per i servizi resi, regolare documentazione anche fiscale. Per le prestazioni di cui sopra, per i soci, l'Associazione provvede a versare il contributo previsto per legge, laddove non vi siano condizioni certificate di esenzione a norma di legge. Al fine di agevolare e di promuovere l'arte in ogni sua forma, l'Associazione fornisce ai soci, qualora richiesto e nei limiti del possibile, le attrezzature (strumentazione tecnica, musicale, video, scenografie, costumi, hardware e software) per realizzare gli eventi artistici richiesti. A tale scopo l'Associazione provvede all'acquisto e/o al noleggio di quanto necessario. Le prestazioni effettuate dai soci per l'Associazione, sono di norma gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate ed il rimborso km conseguente a viaggi effettuati per spettacoli, prove, riunioni, commissioni in genere collegate all'attività associativa. I soci chiamati a svolgere particolari incarichi dal Consiglio direttivo, previa approvazione dell'Assemblea dei soci, potranno percepire un compenso determinato dal Consiglio direttivo.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 20. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.

